



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Ricognizione della nullità del rapporto di lavoro tra il Consiglio regionale e la giornalista Maria Cristina Cortese - Provvedimenti consequenziali

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 68 del previgente Statuto calabrese (legge 28 luglio 1971, n. 519) prevedeva che, con delibera del Consiglio regionale, potessero essere conferiti incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei Servizi della Regione o per lo svolgimento di compiti particolari;
- il "Disciplinare per l'incarico di giornalisti per i quali è prevista l'assunzione a contratto ex art. 68 dello Statuto", approvato con delibera del Consiglio regionale n. 72 del 12.04.1972, prevedeva che il rapporto *de quo* venisse disciplinato dall'allora vigente Contratto nazionale di lavoro giornalistico, in quanto applicabile, e dalle norme dello stesso disciplinare; che la durata dell'incarico fosse legata a quella della legislatura, con possibilità di recesso *ad nutum*; che, per il funzionamento dell'Ufficio Stampa, l'Amministrazione regionale dovesse fornire il relativo personale regionale, distinto dai giornalisti incaricati, i quali ultimi avevano gli stessi doveri del personale regionale, per l'intera durata dell'incarico;
- con deliberazione del Consiglio regionale n.130 del 29 luglio 1972, veniva istituita la rivista "Calabria", registrata presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 4 luglio 1973;
- la l.r. 28 marzo 1975, n. 9 (Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale) prevedeva che ai giornalisti degli uffici stampa della Giunta e del Consiglio, si applicasse il contratto nazionale di lavoro della categoria e che l'affidamento degli incarichi dovesse avvenire con deliberazione del Consiglio regionale (art. 2, commi 5 e 6); inoltre, detto art. 2, nell'istituire il ruolo unico del personale regionale, prevedeva sette qualifiche funzionali, tra le quali non era ricompresa quella dei giornalisti (art. 2, comma 3);
- la l.r. 2 maggio 1991, n. 5 (Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria), nell'istituire il ruolo del personale del Consiglio regionale, distinto da quello di Giunta (art. 1), stabiliva la dotazione organica, distinta per qualifiche funzionali, tra le quali non erano ricompresi i giornalisti;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, al suo art. 11, ridefiniva l'Ufficio Stampa quale "*struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche editate dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato.*"
- con deliberazione n. 520 dell'1 settembre 1997, l'Ufficio di Presidenza definiva, tra l'altro, il contingente di giornalisti della Struttura speciale Ufficio Stampa, individuando n. 2 Capo redattori, n. 1 Capo servizio e n. 4 redattori di prima nomina;

- con deliberazione n. 329 del 30 settembre 1998, l'Ufficio di Presidenza consiliare modificava la precedente deliberazione n. 520, nella parte relativa alla determinazione del contingente di personale della Struttura speciale Ufficio Stampa, prevedendo n. 3 Caporedattori, n. 4 giornalisti, di cui uno per le riviste "Calabria" e "Calabria Informa" e n. 3 per l'Ufficio Stampa, stabilendo che potessero essere assunti, con contratto a termine, giornalisti – professionisti iscritti negli albi professionali, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 8/1996; inoltre, approvava la proposta di realizzazione dell'Agenzia settimanale "Calabria Informa" (formalmente avviata il 21 gennaio 1999);
- la l.r. 2 giugno 1999, n. 16, modificava l'art. 11, comma 1, della l.r. 8/1996, inserendo dopo le parole "giornalisti professionisti" le parole "e pubblicisti", con ciò ampliando la platea dei soggetti che potevano essere chiamati a contratto nell'ambito della Struttura speciale Ufficio Stampa;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al suo art. 9 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di un ufficio stampa, costituito "da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità." il quale ultimo, a sua volta, autorizzava le P.A. al conferimento di incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza, per esigenze cui le stesse non possono far fronte col personale in servizio, determinandone preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Oggi il rinvio deve essere inteso non più all'art. 7, comma 6, del d.lgs. 29/1993, ma al vigente art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- con nota prot. n. 1186 del 30 luglio 2002, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in considerazione delle reiterate richieste del Capo Ufficio Stampa e del Direttore Responsabile della rivista "Calabria" di adeguamento dell'organico redazionale dell'Ufficio e della rivista, chiedeva loro di fornire una rosa di candidature aderenti ai criteri individuati dalla sovra citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 329 del 30 settembre 1998 e previa analisi comparata dei curricula;
- con nota prot. n. 380 del 2 agosto 2002, il Direttore responsabile della rivista "Calabria" e Vice Capo Ufficio Stampa, nel ribadire che l'Ufficio Stampa "opera in condizioni di precarietà e di grave carenza di unità giornalistiche, oltre che di personale amministrativo", essendo incrementato enormemente "il carico di lavoro giornalistico e, più in generale, i servizi assolti dall'intera struttura" dell'Ufficio Stampa, sottoponeva all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza una proposta, sulla base dei criteri individuati e dei curricula pervenuti nel tempo, segnalando, tra l'altro, 16 nominativi;
- con nota prot. n. 367 di pari data, il Capo Ufficio Stampa *pro tempore* esprimeva parere positivo sulla rosa dei nomi indicata dal Vice Capo Ufficio Stampa nella proposta sopracitata;
- con deliberazione n.181 dell'8 agosto 2002, l'Ufficio di Presidenza stabiliva di potenziare la struttura speciale Ufficio Stampa e la struttura redazionale della rivista "Calabria" con l'assunzione, secondo i termini e le modalità stabiliti dall'art. 11 della l.r. 8/1996, di n.3 giornalisti iscritti all'albo professionale, tra i quali la dott.ssa Maria Cristina Cortese, demandando, altresì, al Settore Gestione giuridica ed economica delle risorse umane le procedure di stipulazione del relativo contratto a termine;
- in data 1 ottobre 2002, il Consiglio regionale stipulava con tre giornalisti, tra i quali la giornalista Maria Cristina Cortese, quali addetti all'Ufficio Stampa e alla rivista "Calabria", "contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno" (cfr. punto 1) per la durata della VII legislatura, precisando "Resta fermo che, in nessun caso detto rapporto, può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.". Per quanto non espressamente disciplinato da detto contratto, si rinviava alle clausole del CNLG, alle norme del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato negli Enti locali (cfr. punto 9);
- con nota dell'1 ottobre 2002, prot. n. 431, il Capo Ufficio Stampa comunicava la presa di servizio di tre giornalisti, tra cui la giornalista Maria Cristina Cortese;
- la l.r. 2 marzo 2005, n. 8, nel modificare l'art. 11, comma 1, della l.r. 8/1996, ne sopprimeva le parole da "L'incarico..." a "...rinnovato...", ossia il suo ultimo periodo, che recitava: "L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato.";
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 17 marzo 2005, veniva confermato il potenziamento della struttura speciale dell'Ufficio Stampa, con l'assunzione di tre giornalisti,

- secondo i termini e le modalità stabilite dall'art.11 della l.r. 8/1996, per come modificata dall'art.10, comma 1, della l.r. 8/2005, demandando al Dipartimento Gestione le procedure relative ai contratti da stipulare con gli individuati giornalisti;
- con deliberazione n. 13 del 10 giugno 2005, l'Ufficio di Presidenza stabiliva l'applicazione ai giornalisti assunti dei benefici economici di cui all'art. 10 CNLG, a decorrere dal 17 marzo 2005;
  - in data 30 giugno 2005, il Consiglio regionale stipulava, tra gli altri, con la giornalista Maria Cristina Cortese, un contratto individuale di lavoro a tempo pieno, rep. 223 del 30 giugno 2005, con decorrenza dal 21 aprile 2005 "*data di inizio della VIII<sup>a</sup> legislatura*" (cfr.art.3); nella premessa del contratto (terzo capoverso), si legge "*l'art.10, comma 1 della L.r. 2 marzo 2005, n.8, nel sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 dell'art.11 della L.R. n. 8/96, ha sostanzialmente rimosso l'ostacolo alla formalizzazione del rapporto a tempo pieno dei tre giornalisti assegnati alla dotazione giornalistica dell'Ufficio Stampa e della struttura redazionale della rivista "Calabria"*". Al suo art. 6, si stabiliva, altresì, che, per quanto non espressamente previsto, trovasse applicazione il vigente CNLG e, per la parte non disciplinata, la specifica normativa statale e il codice civile, nonché le leggi che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato negli Enti locali;
  - con deliberazione n. 102 del 29 dicembre 2010, l'Ufficio di Presidenza, in considerazione dei requisiti professionali e di servizio, conferiva, tra gli altri, alla giornalista Maria Cristina Cortese la qualifica di redattore esperto e il trattamento economico e normativo del Vice caporedattore con decorrenza 1 gennaio 2011;
  - in data 3 dicembre 2012, il Consiglio regionale della Calabria sottoscriveva con la giornalista Maria Cristina Cortese un contratto individuale di lavoro a tempo pieno (rep. n. 411 del 5 dicembre 2012), nel quale confermava la stessa nella qualifica di redattore esperto, con il trattamento economico e normativo del Vice caporedattore, già attribuitole dall'U.P. con la sopra citata deliberazione n. 102 del 2010. Tale contratto dispiegava "*i suoi effetti dalla data odierna e si intende a tempo pieno e in continuità con i precedenti contratti siglati dalle parti il 01.10.2002 ed il 30 giugno 2005 – repertorio n. 223 del 30.06.2005.*" (cfr. art. 2). Detto contratto, al suo art. 9, poi, rinviava, per quanto in esso non espressamente previsto, al vigente CNLG e successivi rinnovi e, per la parte non disciplinata dal CCNLG o dalla specifica normativa statale o regionale, alle norme del Codice civile;
  - la l.r. 10 agosto 2011, n. 28, nell'abrogare, tra l'altro, la sopra citata l.r. 9/1975, al suo art. 2, comma 2, stabiliva che "*Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti.*";
  - in sede di verifica amministrativo-contabile eseguita dal 30 settembre 2013 al 20 dicembre 2013, con relazione adottata in data 18 febbraio 2014 dall'Ispettorato generale di Finanza - Servizi ispettivi di Finanza pubblica del MEF, l'Ispettore, nell'evidenziare nell'apposito paragrafo 4.3.3 "Ufficio Stampa del Consiglio regionale" varie anomalie nelle modalità di reclutamento del personale assegnato e l'illegittimità dei reiterati rinnovi dei relativi incarichi, quantificava gli importi "*illegittimamente riconosciuti al personale così assunto*" nel periodo oggetto di ispezione (anni dal 2008 al 2012 incluso) nell'Ufficio Stampa consiliare, ivi compresa la giornalista Maria Cristina Cortese (pag. 233);
  - sulla scorta di quanto rilevato dal sopra citato Ispettore, questa Amministrazione inoltrava, tra gli altri, alla giornalista Maria Cristina Cortese, la nota prot. n. 8189 del 24 febbraio 2015, finalizzata all'interruzione dei termini prescrizionali mediante richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dal 2008 al 2012;
  - con nota MEF – R.G.S. prot. 38195 dell'8 marzo 2017, il predetto Ispettorato forniva un riscontro alle controdeduzioni regionali prot. n. 160579/SIAR del 17 maggio 2016, e confermava, tra l'altro, le criticità già rilevate con riferimento all'Ufficio Stampa, rimanendo "*in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento dei rilievi ancora da regolarizzare, al fine di effettuare le valutazioni conclusive sulla presente trattazione.*";
  - facendo seguito alla precedente nota del 2015, con ulteriore missiva prot. 3394 del 23 gennaio 2018, il Consiglio regionale chiedeva alla giornalista Maria Cristina Cortese la restituzione delle somme ivi quantificate, riferite al medesimo periodo, con contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora;
  - avverso la nota MEF prot. 38195, la Regione Calabria proponeva ricorso al TAR Calabria – sede di Catanzaro n. 506/2017, cui seguiva ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13 giugno 2019, avverso la nota MEF – RGS – Prot. 83957 del 26/04/2019 – U, con cui il sopra detto Ispettorato comunicava "*di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione,*" ritenendo le argomentazioni proposte dalla Regione "*non idonee al superamento delle situazioni*

di irregolarità” riscontrate, tra l’altro, con riferimento all’Ufficio Stampa (cfr. rilievi nn. 48 e 49), rimettendo, infine, alla Magistratura contabile ogni valutazione in proposito.

Entrambi i ricorsi venivano rigettati dal TAR con sentenza n. 923/2020 con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità tanto della domanda principale che dei motivi aggiunti, nulla chiarendo, però, in ordine alla questione che ci occupa;

- la legge regionale 31 maggio 2019, n. 14 (Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8) stabiliva che *“Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005), di soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore.”*;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 dell’11 giugno 2020, depositata il 6 luglio 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della succitata l.r. 14/2019, affermando *“quanto al denunciato contrasto con l’art. 3 Cost., che la disposizione impugnata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica e ha invece la portata di una norma innovativa con efficacia retroattiva.”* (cfr. 5.), *“...essendo proiettata solo a regolare i rapporti in corso alla data suddetta e non già i (nuovi) rapporti sorti nella vigenza della disposizione interpretata.”* (cfr. 5.2). La Corte ha rilevato altresì che la norma interpretativa non ha chiarito se, con la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 11, comma 1, della l.r. 8/1996, non fosse più prevista la predeterminazione per legge della durata del contratto o se lo stesso potesse essere finanche privo di alcun termine di durata.

La Corte, inoltre, ha ritenuto che avrebbe, comunque, dovuto trovare applicazione la normativa statale (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) che prevede un necessario termine di durata per gli incarichi a soggetti estranei alla P.A..

E, ancora: *“In breve, nell’ambito delle varianti di senso della disposizione interpretata non poteva rientrare, mancando ogni riferimento in tale direzione, il significato alla medesima attribuito dalla disposizione interpretativa denunciata, ossia quello di unificare i rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2005 tra i giornalisti e i pubblicisti esterni facenti parte dell’Ufficio stampa presso il Consiglio regionale e di confermarli quali “rapporti di lavoro” alle dipendenze del Consiglio stesso.”* (cfr. 5.2); con ciò svelando *“l’intrinseco difetto di ragionevolezza di quest’ultima nella misura in cui prevede la stabilizzazione ex tunc dei giornalisti e pubblicisti chiamati a contratto.”* e ponendosi *“in aperta violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost., oltre a contrastare con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost.”*, essendo *“il pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego”*.

L’illegittimità della norma permane anche *“qualora l’Ufficio stampa potesse ricondursi, come in altre amministrazioni, nell’ambito di quelli di diretta collaborazione delle autorità politiche (sentenza n. 85 del 2016), rispetto ai quali questa Corte ha più volte chiarito che una successiva stabilizzazione dei relativi addetti violerebbe la regola del pubblico concorso, posta dall’art. 97, quarto comma, Cost. (sentenze n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e, di recente, n. 43 del 2019).”*;

- con sentenza n. 479 del 6 novembre 2020, la Corte d’Appello di Reggio Calabria – Sez. Lavoro, ha definito un ricorso presentato da altro giornalista in servizio presso l’Ufficio Stampa consiliare. Nella parte motiva di tale sentenza, la Corte ha rilevato, in via d’ufficio, la nullità di quel *“rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione instaurato in difetto di un pubblico concorso”*, richiamando, a supporto delle proprie motivazioni, anche la sopra menzionata pronuncia della Consulta n. 133/2020, *“proprio in relazione alla violazione della regola dell’accesso ai pubblici uffici con pubblico concorso.”* (cfr. pag. 9) e affermando che la conseguente nullità dello stesso preclude la tutelabilità di ogni pretesa, giuridica ed economica, del lavoratore, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro in questione;
- l’Ufficio di Presidenza, per come risulta dalla nota doc. int. 450 del 25 gennaio 2021 del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, all’esito dell’informativa posta all’ordine del giorno della medesima data, avente ad oggetto la suddetta sentenza n. 479/2020 e le eventuali ricadute sull’Ufficio Stampa, *“nel prenderne atto e volendosi uniformare ai principi in essa contenuti”*, tra cui quelli cristallizzati dalla sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 133/2020, espressamente richiamata dalla Corte d’Appello, ha esortato *“gli uffici competenti a porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie e consequenziali”*;

**CONSIDERATO** che la sentenza della Consulta n. 133/2020 è strettamente attinente alla vicenda lavorativa, tra le altre, della giornalista Maria Cristina Cortese;

**PRESO ATTO** della convergenza delle motivazioni poste a fondamento della su citata pronuncia della Corte costituzionale e di quella della Corte d'Appello che espressamente la richiama, circa la nullità, per violazione di norme imperative, di un rapporto di lavoro instaurato con le modalità sopra descritte, a prescindere, quindi, dalla qualificazione giuridica allo stesso attribuibile;

**RITENUTA** improcrastinabile, quindi, l'adozione di ogni provvedimento utile a dare attuazione alla sopra citata delega dell'Ufficio di Presidenza consiliare, in ossequio pure ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa e al fine di scongiurare eventuali ipotesi di danno e responsabilità a carico dell'Amministrazione consiliare;

**CONSIDERATO** che la nullità del rapporto di che trattasi, rende pure irricevibile per questa Amministrazione la prestazione effettuata dalla giornalista Cortese (cfr. Cass. Civ. – Sez. lavoro, sent. n. 25 giugno 2019, n. 17002);

**VISTA** pure la consolidata giurisprudenza in materia di nullità del contratto di lavoro per violazione di norme imperative, secondo cui, *ex plurimis*:

- *“Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo.... Trattandosi, quindi, di comportamento con il quale si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l’atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. n. 13800/2017; n. 3047/2017; n. 3826/2016; n. 19626/2015; n. 1047/2014; n. 19425/2013; n. 8328/2010; n. 25761/2008)”* (cfr. Cass. civ. – Sez. lavoro, sent. n. 14809/2020);
- *“Nell’impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, tra cui quello di autotutela, non può dare esecuzione ad atti nulli... che qualora l’atto adottato risulti in contrasto con una norma imperativa, l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni scaturenti dall’atto illegittimo”* (Cass. civ. – Sez. lavoro, sent. n. 24216/2017);
- in una fattispecie di contratto di lavoro nullo, in quanto stipulato in violazione delle norme regolanti l'assunzione dei pubblici dipendenti *“deve escludersi che l'amministrazione abbia esercitato un potere di recesso, essendosi limitata, secondo la corretta qualificazione giuridica, a farne cessare l'esecuzione”* (Cass. civ. – Sez. lavoro, sent. n. 6851/2010);
- analogamente, ove si tratti di rapporti di lavoro di natura strettamente privatistica, *“nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato”* (Cass. civ. – Sez. lavoro, sent. n. 3177/2019);

**RITENUTA** quindi esclusa ogni ipotesi di licenziamento, recesso e/o risoluzione anticipata, stante l'inesistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti, in considerazione della sua nullità per violazione di norme imperative;

**VALUTATO** che il presente atto ricognitivo della nullità del rapporto lavorativo *de quo* per violazione di norme imperative ha carattere necessitato, stante l'inequivocabile volontà dell'Amministrazione consiliare di uniformarsi ai sopra richiamati principi giurisprudenziali;

**CONSIDERATA** pure l'obiettiva difficoltà di qualificare con certezza la natura giuridica di tale rapporto e la conseguente problematicità della quantificazione delle complessive somme da ripetere, stante la risalenza del prefato rapporto, che, nel corso del tempo, ha ricevuto diversificati e sovrapposti trattamenti;

**DATO ATTO** che, stante il mandato conferito anche alla scrivente dall'Ufficio di Presidenza, giusta la succitata nota doc. int. 450 del 25 gennaio 2021, appare opportuno che il presente provvedimento, così come proposto dal responsabile del procedimento, sia adottato dal Direttore generale;

**VISTI:**

- gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;
- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e, in particolare, gli artt. 5 e 9;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;
- il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria, approvato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- la determinazione del Segretario generale *pro tempore* R.G. n. 311 del 19 giugno 2018, con la quale è stata approvata la nuova declaratoria delle funzioni della struttura burocratico-organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario/Direttore generale reggente alla scrivente, Avv. Maria Stefania Lauria;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023 e piano degli indicatori di bilancio esercizi 2021-2023;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta ex art. 4 legge regionale n. 19/2001,

**DETERMINA**

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate;

- di dare seguito a quanto disposto dall'Ufficio di Presidenza, per come risultante dalla nota doc. int. n. 450 del 25 gennaio 2021, prendendo atto dei principi enucleati nella parte motiva della sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sez. lavoro, n. 479/2020, la quale richiama espressamente, in particolare, quelli della sentenza della Corte costituzionale n. 133/2020, strettamente attinenti alla vicenda lavorativa della giornalista Maria Cristina Cortese;
- conseguentemente, di uniformarsi ai predetti principi;
- di dare atto, pertanto, della nullità, per violazione di norme imperative, del rapporto di lavoro intercorrente tra il Consiglio regionale della Calabria e la giornalista Maria Cristina Cortese;
- di far valere, in ogni caso, l'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale tra il Consiglio regionale della Calabria e la suddetta giornalista;
- di far valere, per l'effetto, l'insussistenza di reciproci diritti e obblighi tra le parti e la conseguente irricevibilità da parte del Consiglio regionale della Calabria della prestazione della suddetta Cortese;

- di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data della notifica alla giornalista Maria Cristina Cortese;
  - di ripetere le somme indebitamente percepite dalla giornalista Maria Cristina Cortese dal 2008 al 2012 (di cui alle note interruttive dei termini prescrizionali prot. n. 8189 del 24 febbraio 2015 e n. 3394 del 23 gennaio 2018) e dal 2013 fino alla data di decorrenza del presente provvedimento, con riserva di determinare, con atto successivo a cura del dirigente del Settore Risorse umane, responsabile del procedimento, l'esatta quantificazione delle somme complessivamente dovute dalla stessa Cortese;
  - di trasmettere copia del presente provvedimento:
    - all' interessata dott.ssa Maria Cristina Cortese, per notifica;
- nonché, per quanto di competenza e per ogni opportuna conoscenza:
- al Segretario generale;
  - al Dirigente del Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza;
  - al Dirigente dell'Area Gestione;
  - al Dirigente del Settore Risorse umane;
  - al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
  - al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;
  - al Dirigente del Settore Informatico e Flussi informativi;
  - agli enti previdenziali preposti: INPGI, CASAGIT e PREVINET;
  - alla Procura regionale della Corte dei Conti – Sezione Calabria.

Il responsabile del procedimento  
Dott. Antonio Cortellaro

Il Direttore generale  
Avv. Maria Stefania Lauria